

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, dall'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 6, del menzionato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può pre-

sentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di euro 77.183.519,4, previsto per l'anno 2004 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato $\times$ indice pro capite decrescente
= Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$77.183.519,40 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} IcAi}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2004 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, dall'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, pari ad euro 77.183.519,4 per l'anno 2004, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue: